


## ALLEGATO A


### TIPOLOGIA DELLE DERIVAZIONI D'UTENZA



#### LEGENDA

- 1) Condotta stradale esistente
- 2) Condotta stradale su strada privata
- 3) Allacciamento utenza esistente
- 4) Estensione della condotta stradale
- 5) Allacciamento utenza nuovo
- 6) Estensione della condotta stradale a carico della nuova lottizzazione

**ALLEGATO B**  
**SCHEMA DEI GRUPPI DI MISURA**



- 1) Contatore
- 2) Rubinetto di arresto
- 3) Valvola di non ritorno o disconnettore
- 4) Derivazione da condotta stradale

**ALLEGATO E**  
**VALORI LIMITE DI ACCETTABILITA' DELLE ACQUE DI SCARICO**

| Numero parametro | Parametri                    | Unità di misura | Colonna 1                              | Colonna 2                              |
|------------------|------------------------------|-----------------|--|--|
|                  |                              |                 | Scarico in acque superficiali          | Scarico in rete fognaria               |
| 1                | pH                           |                 | 5,5 - 9,5                              | 5,5 - 9,5                              |
| 2                | Temperatura                  | °C              | (1)                                    | (1)                                    |
| 3                | Colore                       |                 | non percettibile con diluizione 1 : 20 | non percettibile con diluizione 1 : 40 |
| 4                | Odore                        |                 | non deve essere causa di molestie      | non deve essere causa di molestie      |
| 5                | Materiali grossolani         |                 | assenti                                | assenti                                |
| 6                | Solidi sospesi totali        | mg/L            | ≤80                                    | ≤200                                   |
| 7                | BOD 5 (come O <sub>2</sub> ) | mg/L            | ≤40                                    | ≤250                                   |
| 8                | COD (come O <sub>2</sub> )   | mg/L            | ≤160                                   | ≤500                                   |
| 9                | Alluminio                    | mg/L            | ≤1                                     | ≤2,0                                   |
| 10               | Arsenico                     | mg/L            | ≤0,5                                   | ≤0,5                                   |
| 11               | Bario                        | mg/L            | ≤20                                    | –                                      |
| 12               | Boro                         | mg/L            | ≤2                                     | ≤4                                     |
| 13               | Cadmio                       | mg/L            | ≤0,02                                  | ≤0,02                                  |
| 14               | Cromo totale                 | mg/L            | ≤2                                     | ≤4                                     |
| 15               | Cromo VI                     | mg/L            | ≤0,2                                   | ≤0,20                                  |
| 16               | Ferro                        | mg/L            | ≤2                                     | ≤4                                     |
| 17               | Manganese                    | mg/L            | ≤2                                     | ≤4                                     |
| 18               | Mercurio                     | mg/L            | ≤0,005                                 | ≤0,005                                 |
| 19               | Nichel                       | mg/L            | ≤2                                     | ≤4                                     |
| 20               | Piombo                       | mg/L            | ≤0,2                                   | ≤0,3                                   |
| 21               | Rame                         | mg/L            | ≤0,1                                   | ≤0,4                                   |
| 22               | Selenio                      | mg/L            | ≤0,03                                  | ≤0,03                                  |
| 23               | Stagno                       | mg/L            | ≤10                                    |  |
| 24               | Zinco                        | mg/L            | ≤0,5                                   | ≤1,0                                   |
| 25               | Cianuri totali (come CN)     | mg/L            | ≤0,5                                   | ≤1,0                                   |
| 26               | Cloro attivo libero          | mg/L            | ≤0,2                                   | ≤0,3                                   |

|    |   |      |  |   |
|----|---|------|--|---|
| 27 | Solfuri (come S)                          | mg/L | ≤1   | ≤2  |
| 28 | Solfiti (come SO <sub>2</sub> )           | mg/L | ≤1   | ≤2  |
| 29 | Solfati (come SO <sub>3</sub> )           | mg/L | ≤1.000   | ≤1.000  |
| 30 | Cloruri                                   | mg/L | ≤1.200   | ≤1.200  |
| 31 | Fluoruri                                  | mg/L | ≤6   | ≤12   |
| 32 | Fosforo totale (come P)                   | mg/L | ≤10  | ≤10   |
| 33 | Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ) | mg/L | ≤15  | ≤30   |
| 34 | Azoto nitroso (come N)                    | mg/L | ≤0,6   | ≤1,2  |
| 35 | Azoto nitrico (come N)                    | mg/L | ≤20  | ≤30   |
| 36 | Grassi e olii animali/vegetali            | mg/L | ≤20  | ≤40   |
| 37 | Idrocarburi totali                        | mg/L | ≤5   | ≤10   |
| 38 | Fenoli                                    | mg/L | ≤0,5   | ≤1  |
| 39 | Aldeidi                                   | mg/L | ≤1   | ≤2  |
| 40 | Solventi organici aromatici               | mg/L | ≤0,2   | ≤0,4  |
| 41 | Solventi organici azotati                 | mg/L | ≤0,1   | ≤0,2  |
| 42 | Tensioattivi totali                       | mg/L | ≤2   | ≤4  |
| 43 | Pesticidi fosforiti                       | mg/L | ≤0,10  | ≤0,10   |
| 44 | Pesticidi totali (esclusi fosforati)      | mg/L | ≤0,05  | ≤0,05   |
|    | <i>tra cui:</i>                           |      |  |   |
| 45 | - aldrin                                  | mg/L | ≤0,01  | ≤0,01   |
| 46 | - dieldrin                                | mg/L | ≤0,01  | ≤0,01   |
| 47 | - endrin                                  | mg/L | ≤0,002   | ≤0,002  |
| 48 | - isodrin                                 | mg/L | ≤0,002   | ≤0,002  |
| 49 | Solventi clorurati                        | mg/L | ≤1   | ≤2  |
| 51 | Saggio di tossicità acuta                 |      | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale |


NOTE:

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.


## ALLEGATO G

### SCHEMI PER L'ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

#### 1) SCHEMA TIPO DI ALLACCIAMENTO A FOGNATURA PER UTENZE INDUSTRIALI



## 2) SCHEMA TIPO DI ALLACCIAMENTO A FOGNATURA PER UTENZE DOMESTICHE



**ALLEGATO M**  
**MODULO DI RICHIESTA D'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI**  
**FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Spett.le  
GESTORE S.I.I.

**OGGETTO: Richiesta esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione**

Al fine di richiedere l'esonero dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione,

il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_ ) CAP \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

*in qualità di proprietario*

*per conto del proprietario:*

sig. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_ ) CAP \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

dell'edificio sotto indicato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

che il fabbricato sito in Comune di \_\_\_\_\_

(prov. \_\_\_\_\_ ) via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_, presso cui è attiva/in corso di attivazione la fornitura di acqua potabile relativa al

contratto n. \_\_\_\_\_ (cod. cliente \_\_\_\_\_ )

intestata a \_\_\_\_\_

non è allacciato alla rete fognaria ed è dotato di un sistema proprio di collettamento e depurazione,

mantenuto in funzione provvedendo alle periodiche operazioni di spurgo (estrazione della crosta e del fango) almeno una volta l'anno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A riprova di quanto sopra dichiarato, allega alla presente:

copia dell'Autorizzazione allo scarico in corpo recettore diverso dalla Pubblica fognatura <sup>1</sup>

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
rilasciata da \_\_\_\_\_ con  
scadenza il \_\_\_\_\_

(ovvero)

altra documentazione attestante l'esistenza e il mantenimento in funzione di una sistema proprio di collettamento e depurazione <sup>2</sup>

(specificare tipo documentazione allegata) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Con la presente autorizza, inoltre, ogni verifica di quanto sopra da parte del personale del GESTORE del S.I.I..

(orari disponibilità per eventuale sopralluogo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_)

Data

\_\_\_\_\_

Il Richiedente

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Obbligatoria nel caso di scarichi di acque reflue industriali, ricompresa nella concessione edilizia nel caso di acque reflue domestiche o assimilate.

<sup>2</sup> Si intende valida, quale documentazione attestante il mantenimento in funzione del sistema di collettamento e depurazione proprio, il formulario di identificazione dei rifiuti compilato in occasione delle operazioni di spurgo (estrazione della crosta e del fango), ovvero fattura commerciale, della ditta (trasportatore autorizzato) che effettua le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento presso apposito impianto di depurazione del materiale prelevato, relativi all'anno in corso o a quello immediatamente precedente.

## ALLEGATO N

### REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DA ADDEBITI DI QUANTITATIVI DI ACQUA SOMMINISTRATI MA NON UTILIZZATI, IN SEGUITO A DISPERSIONI

#### ARTICOLO 1

##### Definizione del Fondo e ambito di applicazione

1. Viene costituito un “Fondo di garanzia”, di seguito denominato “Fondo”, allo scopo di tutelare gli utenti titolari di contratti di somministrazione di acqua con il gestore del servizio idrico integrato in relazione ad addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, in seguito a dispersioni causate dalla rottura e/o dal malfunzionamento dell’impianto idrico privato.
2. In particolare, lo scopo Fondo è quello di assicurare ad ogni utente che aderisce l’osservanza degli obblighi contrattuali assunti dal medesimo con la sottoscrizione del contratto di somministrazione di acqua, anche in presenza di bollette particolarmente onerose dovute a perdite idriche “occulte” derivanti da rotture o malfunzionamenti degli impianti di proprietà privata: con l’adesione al Fondo l’utente acquista il diritto di ottenere il pagamento di un contributo, nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, a titolo di rimborso parziale di quanto pagato per la somministrazione di acqua non utilizzata in seguito a dispersioni.
3. Ogni utente, titolare di un contratto di somministrazione di acqua con il gestore, può aderire al Fondo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, mediante il pagamento di una quota di contribuzione predeterminata, come disciplinato di seguito.
4. La raccolta delle quote di contribuzione degli utenti e la costituzione del Fondo spettano al gestore, attraverso un apposito Comitato di gestione costituito da n. 3 componenti, rappresentanti della società di gestione, secondo la disciplina descritta di seguito.
5. Il Fondo viene costituito presso la sede sociale del gestore.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme del codice civile, articoli 39 e seguenti.
7. La promozione, da parte del Comitato di gestione, della sottoscrizione del Fondo non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico, acquisendo il Fondo la sola finalità di garantire gli aderenti dal rischio di addebiti consistenti e derivanti da perdite idriche.
8. Trascorsi 2 anni dalla costituzione del Fondo l’Autorità di Ambito, con il coinvolgimento del gestore e della Consulta dei Consumatori, provvederà ad una valutazione complessiva della efficacia dello strumento nonché ad una verifica della congruità delle quote di adesione previste al successivo articolo, con possibilità di revisione.

#### ARTICOLO 2

##### Costituzione del Fondo

1. Il Fondo viene costituito ed incrementato addebitando ad ogni utente titolare di contratto di somministrazione acqua una **quota di adesione annuale** inizialmente fissata, fino a successiva revisione, come di seguito:
  - € 1,00 per ogni utente servito appartenente alla tipologia “utenza domestica”;
  - € 3,00 per ogni utente servito appartenente alla tipologia “utenza non domestica”.
2. Il Fondo viene istituito entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento del servizio idrico previa adeguata informativa agli utenti. Nel primo anno di istituzione, il Fondo interviene a

garanzia degli “addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati” (di seguito: consumi anomali) riferiti al periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009.

3. Per ogni anno successivo, per gli utenti che hanno aderito nell’anno precedente e non revocano l’adesione, la garanzia opera con riferimento ai consumi anomali relativi al periodo 1 gennaio – 31 dicembre, mentre per coloro che aderiscono in corso d’anno, risultano garantiti i soli consumi anomali riferiti alla frazione di anno successiva alla data di adesione.

4. La quota di adesione è annuale e non varia se l’adesione avviene in corso d’anno.

5. Agli utenti che non aderiscono al Fondo non potrà essere riconosciuto alcun abbuono in caso di perdite idriche.

### **ARTICOLO 3**

#### **Modalità di adesione in fase istitutiva e recesso dal Fondo**

1. ADESIONE AL FONDO IN FASE ISTITUTIVA CON ADDEBITO AUTOMATICO. La quota di contribuzione viene addebitata in automatico ad ogni utente in occasione della prima fatturazione dell’anno e successiva all’istituzione del Fondo.

2. ISTANZA DI RIMBORSO E RECESSO. Gli utenti che non intendono aderire al Fondo in fase istitutiva, producono al gestore apposita istanza di recesso entro il termine di due anni dall’adesione. Il gestore provvede a rimborsare le quote di sottoscrizione pregresse con la bolletta immediatamente successiva alla richiesta.

3. Oltre tale termine, gli utenti hanno diritto a recedere entro 45 giorni dall’addebito in bolletta, con operatività immediata e rimborso della quota dell’anno corrente, con esclusione del rimborso delle quote pregresse. Il recesso dovrà essere espresso mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.

4. La volontà di non aderire in fase di istituzione del fondo e quindi la richiesta di rimborso della somma addebitata automaticamente nella prima fatturazione (anno 2009) dovrà essere comunicata in forma espressa. Le modalità di comunicazione dovranno essere chiaramente pubblicizzate nella bolletta contestualmente all’addebito automatico e dovranno prevedere diversi canali di comunicazione quali il telefono, il fax, la posta ordinaria e la posta elettronica.

### **ARTICOLO 4**

#### **Modalità di adesione successiva**

1. ADESIONE AL FONDO SUCCESSIVA. Gli utenti che nella fase istitutiva del fondo decidono di non aderire e che successivamente rivedono la propria decisione, possono aderire sottoscrivendo l’apposito modulo disponibile presso tutti gli sportelli e sul sito internet del gestore. In questo ultimo caso, come già ricordato, la garanzia opera per i consumi anomali riferiti al periodo successivo all’adesione.

2. In relazione alle utenze attivate nel corso dell’esercizio, in sede di perfezionamento del contratto di somministrazione, verrà proposta l’adesione al Fondo.

### **ARTICOLO 5**

#### **Gestione del Fondo e Comitato di gestione**

1. La raccolta delle quote di adesione degli utenti e la costituzione e gestione del Fondo spettano al gestore, attraverso un apposito Comitato di gestione, costituito da n. 3 componenti:

- a) n. 1 componente appartenente all’Area Commerciale e Marketing;
- b) n. 1 componente appartenente all’Area Segreteria Generale e Legale;

- c) n. 1 componente appartenente all'Area Amministrazione, Finanza e Controllo con funzioni di coordinamento.

Al Comitato di gestione partecipa, con funzioni consultive e di raccordo con la Consulta dei Consumatori, un incaricato dell'AATO.

2. Il Comitato di gestione si avvale, per la gestione operativa delle attività del Fondo, della struttura amministrativa del gestore.

3. Il Comitato di gestione è responsabile del corretto funzionamento del Fondo nel rispetto delle modalità delle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché nel rispetto delle norme di legge applicabili; inoltre il Comitato decide:

- a) su ogni questione attinente la gestione del Fondo, sottoposta al suo vaglio da parte della struttura amministrativa del gestore;
- b) sull'eventuale liquidazione e chiusura del Fondo;
- c) sull'eventuale revisione del contributo annuo di adesione, da sottoporre all'approvazione dell'AATO.

4. Per la validità delle decisioni assunte dal Comitato di gestione, si richiede la presenza di tutti i componenti e l'unanimità dei consensi.

5. Il Comitato di gestione deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e può essere convocato da ognuno dei suoi componenti; i contenuti delle riunioni devono essere sintetizzati in verbali contestualmente redatti e sottoscritti per accettazione da parte di tutti i componenti.

6. I verbali sono conservati a cura della struttura amministrativa del gestore, che si rende garante della loro regolare tenuta.

7. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dal mercato del credito italiano e comunque a basso livello di rischio.

8. Ove le situazioni di necessità e le richieste di intervento da soddisfare superino la disponibilità del Fondo si adotta la procedura di cui al successivo art. 8.

## ARTICOLO 6

### **Domanda per l'intervento del Fondo: condizioni e istruttoria**

1. I sottoscrittori del Fondo che:

- a) ricevono una bolletta in cui vengono addebitati consumi almeno doppi di quelli addebitati in un analogo periodo (cosiddetti "consumi anomali");
- b) non hanno già fruito di un contributo per perdite, nell'esercizio in corso;

hanno diritto di chiedere ed ottenere dal gestore del Fondo il contributo su addebiti rilevanti in conseguenza di perdite idriche.

L'utente che riceve la bolletta con l'addebito di "consumi anomali", ne sospende il pagamento ed inoltra tempestiva istanza di attivazione del Fondo al gestore.

2. L'istanza deve essere corredata dalla copia di una fattura emessa da un idraulico o da un soggetto abilitato che comprovi l'avvenuta riparazione del guasto: in casi particolari, che dovranno essere valutati dal gestore, la presentazione della copia della fattura può essere sostituita da una attestazione o autocertificazione dell'utente con la quale si dichiara l'avvenuta riparazione della rottura e/o malfunzionamento dell'impianto idrico di proprietà privata.

3. Per l'istruttoria delle richieste di intervento del Fondo inoltrate dagli utenti, il gestore, tramite il Comitato o la struttura amministrativa, può richiedere informazioni all'utente, può disporre l'audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta, può effettuare

verifiche, accertamenti e sopralluoghi e ogni attività necessaria per la verifica delle condizioni di intervento.

4. In particolare, al ricevimento della domanda, il gestore verifica che:

- a) l'istante non abbia richiesto il rimborso della quota di sottoscrizione addebitata in fase istitutiva del Fondo, esprimendo pertanto la volontà di non aderire al Fondo stesso;
- b) il consumo addebitato sia almeno doppio di quello riscontrato sulla medesima utenza in un periodo raffrontabile;
- c) l'utente non abbia fruito nell'esercizio in corso di un altro contributo per perdita idrica;
- d) l'istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l'impianto idrico di proprietà.

5. Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'intervento del Fondo da parte del gestore, è fissato in 60 giorni dal ricevimento della domanda di intervento inoltrata dall'utente aderente.

## **ARTICOLO 7**

### **Importo da addebitare e quantificazione del contributo**

1. L'importo da addebitare all'utente per il quale sussistono le condizioni di intervento del Fondo viene quantificato applicando le tariffe vigenti ad un consumo pari a quello rilevato in un periodo precedente ed analogo a quello considerato nella bolletta in contestazione, considerando sia i consumi di acquedotto che quelli di fognatura e depurazione. L'importo eccedente non viene addebitato all'utente.

2. L'importo del contributo di cui beneficeranno sia l'utente (in termini di storno della bolletta con consumi anomali), sia il gestore (che comunque ha fornito il servizio all'utenza sostenendo i relativi costi di produzione) viene calcolato come segue:

- a) dall'importo della fattura anomala viene detratto l'importo addebitato all'utente in seguito al riconteggio di cui al comma precedente;
- b) viene calcolato il corrispettivo per fognatura e depurazione sui volumi eccedenti quelli "normali" (cioè sui volumi che si stima siano la conseguenza della perdita occulta);
- c) dall'importo di cui al punto a) viene sottratto quello di cui al punto b);
- d) l'importo che ne deriva è il contributo spettante.

3. Il gestore del Fondo è autorizzato a prelevare dal Fondo stesso un importo pari al contributo spettante.

## **ARTICOLO 8**

### **Contributi eccedenti la consistenza del Fondo**

1. Qualora in un dato anno l'ammontare degli storni da riconoscere agli utenti o l'ammontare dei contributi da prelevare superi la consistenza del Fondo, il gestore del Fondo provvederà comunque all'applicazione di quanto previsto dall'art. 7, facendosi integralmente carico dei relativi oneri.

2. Il verificarsi di quanto previsto al comma precedente è causa di revisione delle quote di adesione al Fondo, limitatamente all'anno successivo e nella misura sufficiente a ripristinare il Fondo stesso, secondo quanto previsto all'art 5, comma 3 di questo Regolamento.

3. I proventi finanziari maturati nell'anno sulle somme costituenti il Fondo andranno ad aumentare la consistenza del Fondo stesso.

## **ARTICOLO 9**

### **Controllo**

1. Il controllo e la verifica dell'avvenuto rispetto delle regole di funzionamento del Fondo di cui al presente Regolamento, nonché la verifica del rispetto delle norme di legge vigenti in materia sono effettuati dall'AATO, nell'ambito dell'attività di controllo che la stessa è istituzionalmente preposta a condurre nei confronti del gestore.
2. In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 11 del D. Lgs. 286/99 al fine di promuovere il miglioramento del servizio e assicurare la tutela degli utenti, ogni anno il gestore convoca in apposita sessione le Associazioni dei consumatori componenti la Consulta dei Consumatori istituita dall'Autorità di Ambito.

## **ARTICOLO 10**

### **Controversie circa la gestione del Fondo**

1. In caso di controversie relative all'esistenza, validità, inadempimento e/o risoluzione del presente Regolamento che dovessero insorgere tra gli utenti sottoscrittori del Fondo e il gestore, responsabile della gestione del Fondo e del rispetto delle modalità di funzionamento dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 5, l'utente ha facoltà di esperire la procedura di conciliazione presso l'Autorità di Ambito.
2. In questo caso, qualora la controversia non venga risolta entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico al conciliatore presso l'Autorità di Ambito, la lite sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario individuato secondo le norme del codice di procedura civile.